

OGGETTO: procedura aperta su START per l'affidamento a terzi della concessione del **servizio di bike sharing a flusso libero nel territorio costiero del Comune di Rosignano Marittimo**, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 164, comma 2, 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii e di quanto disposto per l'aggiudicazione dei contratti sotto soglia dal D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020.

DISCIPLINARE DI GARA

Art. 1 TIPO DI PROCEDURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

In esecuzione della determinazione n. 275 del 27.04.2021, come rettificata con decreto n. 1289 del 24/05/2021, adottati dalla Dirigente del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Rosignano Marittimo, è indetta una procedura aperta, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 164, comma 2, 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di quanto disposto dal D.L. n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020 per i contratti sotto soglia comunitaria, per l'affidamento della concessione del servizio di

BIKE SHARING A FLUSSO LIBERO (FREE FLOATING) NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

CPV 60100000-9 "Servizi di trasporto terrestre"

CUI: S00118800499202100019

CIG 8765363E5C

Il servizio oggetto di concessione riguarda la concessione del servizio di bike sharing a flusso libero nelle frazioni costiere del territorio del Comune di Rosignano Marittimo e più precisamente Castiglioncello, Rosignano Solvay, Vada e Mazzanta.

Oggetto della concessione saranno:

- a) fornitura, distribuzione, manutenzione e mantenimento in efficienza di 300 biciclette sulla fascia costiera del territorio comunale;
- b) Installazione di almeno 5 stazioni di bike sharing come da planimetria allegata;
- c) servizio continuativo tutti i giorni dell'anno 24 h su 24 h;
- d) reintegro immediato delle biciclette in caso di furto o danneggiamento;

- e) utilizzo del servizio tramite app da smartphone con modalità di pagamento facilitata per il cliente attraverso smartphone e tariffazione differenziata in base all'area di utilizzo del servizio;
- f) gestione e regolamentazione del servizio in grado di distribuire ed ottimizzare la fruizione del servizio e del parco biciclette mediante applicazioni tariffarie differenziate, vantaggiose o penalizzanti, ad esempio a seconda della localizzazione della sosta e la distanza dello spostamento. Il servizio dovrà prevedere una tariffa più vantaggiosa per la riconsegna delle bici presso le stazioni per le biciclette e nelle viabilità delle frazioni di Rosignano Solvay, Castiglioncello, Vada e Mazzanta così come individuate nella planimetria allegata;
- g) Recupero almeno settimanale delle biciclette lasciate al di fuori delle aree preferenziali di cui sopra e reintegro delle biciclette nelle zone preferenziali qualora ne rimangano sprovviste.
- h) Servizio di riparazione delle biciclette necessario per il loro mantenimento in efficienza compresi i pezzi di ricambio e la manodopera.
- i) Servizio di manutenzione e riparazione delle stazioni di bike sharing.
- j) Mantenimento a disposizione dell'utenza di almeno l'80% della flotta di biciclette messe a disposizione.

Le caratteristiche del servizio e le caratteristiche tecniche delle biciclette sono elencate agli artt. 2 e ss. del Capitolato speciale.

Condizioni particolari di esecuzione

Al momento dell'avvio del servizio il concessionario dovrà assicurare:

- una sede logistica, idonea ad effettuare la riparazione e manutenzione delle biciclette;
- la disponibilità immediata di 300 biciclette con le caratteristiche indicate nel presente capitolato speciale;
- un adeguato numero di mezzi, a motorizzazione elettrica o ibrida o bifuel (metano GPL) o in alternativa altre motorizzazioni non inferiori alla classe emissiva Euro 5, per gestire la redistribuzione delle biciclette sul territorio e poter assicurare un veicolo sempre circolante sul territorio disponibile dalle ore 7:00 alle ore 19:00 dei giorni feriali e prefestivi.

Modifiche del contratto

Per le modifiche alla concessione si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 175 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 165 del D. Lgs. n. 50/2016, il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario, anche a causa delle incertezze economiche dovute alle Emergenze Covid, che incidano sull'equilibrio economico-finanziario della gestione, può comportare la revisione della concessione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio, ferma restando la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico. Danno diritto alla revisione della concessione i fatti e le condizioni elencati all'art. 12 dello schema di contratto, presente tra i documenti di gara.

Inadempimenti e penalità

Si veda disciplina contenuta nell'art. 8 del capitolato speciale.

L'Amministrazione committente è il Comune di Rosignano Marittimo **che agisce anche in qualità di Centrale Unica di Committenza** in forza dell'art. 9 della convenzione sottoscritta in data 8.5.2018, rinnovata in data 13 luglio 2020, per l'affidamento del contratto, nel rispetto dell'art. 37, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nel rispetto degli articoli 40 e 52 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura sarà gestita tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) presente sulla Rete Telematica Regionale Toscana <https://start.toscana.it>, ove sono pubblicati i documenti di gara, compreso il formulario DGUE da compilare. Le offerte, pertanto, devono essere formulate esclusivamente per mezzo del sistema telematico sopra citato seguendo le norme tecniche descritte nel documento presente su START. Gli operatori economici devono essere iscritti nella piattaforma ed essere in possesso di firma digitale.

Tutte le caratteristiche della concessione sono definite nella documentazione di gara presente sulla piattaforma informatica sopracitata.

Art. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE, VALORE DELLA GARA E CONTRIBUTO

2.1 Durata della concessione – opzione di proroga

La durata della concessione viene stabilita in 5 anni decorrenti dal verbale di consegna del servizio, con possibilità di proroga di 6 mesi nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di scelta del contraente.

2.2 Valore della gara

Il valore stimato della concessione, calcolato ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, è pari ad € **780.600,00** (euro settecentottantamilaseicento/00) oltre IVA.

Ai soli fini dell'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore complessivo della concessione, compresa l'opzione di proroga è quantificato in € 858.660,00 al netto dell'IVA.

Si precisa che le stime riportate nel presente paragrafo non sono vincolanti per il Comune concedente: ciascun partecipante alla procedura dovrà predisporre il proprio Piano Economico Finanziario basandosi sui dati generali disponibili e sulla propria esperienza di professionalità ed organizzazione aziendale in relazione alle caratteristiche dei parcheggi.

2.3 Contributo a base di gara

Per la concessione è previsto un contributo a carico del comune di Rosignano M.mo, per garantirne l'equilibrio economico finanziario, da corrispondersi in unica rata entro 6 mesi dalla stipula del contratto.

L'importo del contributo soggetto a ribasso risulta pari ad € 72.460,00 oltre Iva al 22% per € 15.941,20 per un totale di € 88.401,20.

Non essendo stati rilevati rischi da interferenza ex art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., gli oneri per la sicurezza risultano pari a zero e non vi è obbligo di redazione del D.U.V.R.I.

Non sono ammesse offerte pari o inferiori al corrispettivo a base di gara.

Il contratto di concessione da affidare prevede il trasferimento al concessionario del rischio operativo come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio economico-finanziario.

La concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti. L'offerente deve impegnarsi, a pena di esclusione, al rispetto di tali condizioni, qualora aggiudicatario.

Il piano finanziario dovrà essere esclusivamente ed obbligatoriamente prodotto, a pena di esclusione, nell'ambito dell'offerta economica.

Art. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

3.1 Requisiti

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici, anche in forma raggruppata, come definiti dagli articoli 3, comma 1, lettera p), e 45 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Ai raggruppamenti temporanei di imprese costituiti tra i soggetti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, la cui mancanza rappresenta motivo di esclusione, da dichiararsi ai sensi del d.P.R. n. 445/2000:

a) *Requisiti di ordine generale:*

1. inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione, da dichiarare secondo quanto contenuto nell'allegato n. 1 (DGUE) e nell'allegato 2 al presente disciplinare;
2. non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad *ex* dipendenti che hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa partecipante alla gara per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Ai fini della presente causa di esclusione, si considerano dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

b) Requisiti di ordine speciale:

- 1) Operatore economico partecipante in forma singola o consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso di:

Idoneità professionale:

3. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato territorialmente competente per un'attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto del contratto, oppure iscrizione agli Albi/Registri previsti per la tipologia di operatore economico concorrente. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese in cui risiede;

(solo per le cooperative sociali)

- a) cooperative sociali di tipo B o consorzi tra esse costituiti con sede nella Regione Toscana: iscrizione all'Albo Regionale della Regione Toscana, Sezione B o C rispettivamente, ai sensi della L. 381/1991, art. 9, e della L.R.T. 87/1997, art. 3 e seguenti
 - b) cooperative sociali di tipo B o consorzi tra esse costituiti, con sede legale in altra Regione: iscrizione al rispettivo albo regionale, sezione B o C, istituito in applicazione della L. 381/1991 e della conseguente normativa regionale di riferimento
 - c) soggetti con sede legale in contesto diverso: possesso dei requisiti previsti dalla L.R.T n. 87/1997 per l'iscrizione nelle sezioni B (articolo 5) e C (articolo 6) dell'albo regionale
4. idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., come previsto dall'art. 16 della L.R.T. n. 38/07 e s.m.i.

Capacità economico-finanziaria:

5. fatturato minimo medio annuo, relativo agli ultimi 3 esercizi finanziari, nel settore di attività oggetto della concessione, pari almeno € 156.120,00 (*calcolato come somma del fatturato annuo nel settore oggetto del contratto riferito agli ultimi 3 anni diviso 3*)

Il requisito dovrà essere attestato da una dichiarazione concernente il fatturato del settore di attività oggetto del contratto, per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

Capacità tecnico-professionale

6. aver effettuato negli ultimi tre anni servizi analoghi a quello del presente contratto. L'importo complessivo dei suddetti servizi, al netto di IVA, deve essere pari o superiore ad € 468.350,00. L'operatore dovrà fornire un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati;
 7. possesso di un organico medio annuo adeguato al servizio da svolgere;
 8. dichiarazione di impegno a disporre, prima dell'avvio del servizio:
 - di 300 biciclette con le caratteristiche indicate nel capitolato speciale;
 - di una sede logistica, idonea ad effettuare la riparazione e manutenzione delle biciclette;
 - di un adeguato numero di mezzi, a motorizzazione elettrica o ibrida o bifuel (metano o GPL) o in alternativa altre motorizzazioni non inferiori alla classe emissiva Euro 5, per gestire la redistribuzione delle biciclette sul territorio e poter assicurare un veicolo sempre circolante sul territorio disponibile dalle ore 7:00 alle ore 19:00 dei giorni feriali e prefestivi
- 2) Raggruppamenti temporanei di operatori economici o consorzi ordinari o GEIE che risultino complessivamente in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, prescritti per i singoli soggetti, nei limiti previsti dalla vigente normativa. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE deve possedere i requisiti di ordine generale (punti 1 e 2) e i requisiti di idoneità professionale di cui ai punti 3 e 4.

Ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 50/2016 è accettata la produzione delle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti per la partecipazione rese mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), redatto in conformità al

modello di formulario di cui alla circolare MIT 18 luglio 2016, n. 3, opportunamente integrato con le dichiarazioni chieste dal presente disciplinare.

3.2 Ulteriori precisazioni per la partecipazione di R.T.I. e consorzi

I consorzi sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, **a pena di esclusione dalla gara** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b) e c) dell'art. 45 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Alle condizioni previste dall'art. 48, comma 8, d.L.g.s. 50/2016 e ss.mm.ii, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45 lett. d) (R.T.I.) ed e) (consorzi ordinari) anche se non ancora costituiti. In questo caso, **a pena di esclusione dalla gara** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i RTI o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nella medesima dichiarazione, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii e s.m.i., i R.T.I. ed i consorzi ordinari (artt. 45 lettere d) ed e)) **sono tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione dalla gara** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, le parti del servizio assunte dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

Per i R.T.I. e per i consorzi ordinari di cui all'art. 45 lett. d) ed e), tutte le dichiarazioni richieste per la presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già costituiscono) i R.T.I. o i consorzi.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) (*consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L.422/1909 e s.m. e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, e consorzi tra imprese artigiane ex L.443/1985*) e c) (*consorzi stabili*) dell'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, tutte le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del citato decreto (assenza dei motivi di esclusione) e al possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 83, dovranno essere prodotte dal consorzio stesso; per i consorzi di cui alla lettera b) e per i consorzi di cui alla lettera c) dell'art. 45 le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali dovranno essere presentate anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre e che sono stati indicati ai sensi art. 48, comma 7.

Nell'ipotesi in cui il consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii partecipi utilizzando i requisiti di capacità posseduti dalle imprese consorziate designate quali esecutrici, queste ultime dovranno produrre le relative dichiarazioni sostitutive ex d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. con riguardo ai requisiti di capacità posseduti.

Sarà disposta l'**esclusione** di tutti i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii qualora i medesimi dichiarino di concorrere per conto della stessa impresa associata. Tale esclusione opererà nel medesimo modo anche qualora l'identità riguardi una sola impresa fra quelle indicate come soggetti per conto dei quali i Consorzi concorrono.

Nel caso in cui il consorziato per cui il Consorzio concorre sia, a sua volta, un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) o lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii dovrà essere obbligatoriamente individuata, pena esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, l'impresa, consorziata di quest'ultimo, esecutrice dei lavori e anche nei confronti della stessa opereranno le situazioni di incompatibilità sopra contemplate.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii è vietata la partecipazione alla medesima gara dei Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c) e delle imprese ad essi consorziate per le quali il consorzio stesso ha dichiarato di concorrere. Ciò integra gli estremi del reato di cui all'art. 353 del codice penale (turbata libertà degli incanti). Pertanto, in caso di rilevata partecipazione alla medesima gara di consorzio di cui alla lettera b) o lettera c) e di imprese ad esso consorziate per le quali il consorzio stesso ha dichiarato di concorrere, si provvederà all'esclusione del consorzio e delle consorziate concorrenti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 19-ter, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo qualora le stesse modifiche soggettive al raggruppamento temporaneo di imprese ivi previste si verifichino in fase di gara.

Tutte le presenti prescrizioni costituiscono elementi essenziali per le finalità di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in quanto previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; pertanto, l'inosservanza di anche una sola di esse, come delle disposizioni degli articoli 45, 47 e 48 del D.L.g.s. 50/16, costituisce motivo di esclusione dalla gara all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ove prevista.

Qualora debba essere dato avvio al procedimento di regolarizzazione previsto dal citato art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la richiesta sarà inoltrata all'impresa autrice dell'irregolarità e, per conoscenza, alle restanti imprese facenti parte del RTI o consorzio ordinario. Nel caso in cui non si proceda nei tempi dati alla regolarizzazione, la stazione appaltante provvederà all'esclusione dalla gara.

3.3 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 172 del d.lgs. n. 59/2016 e dell'art. 89 da questo richiamato, il concorrente può avvalersi delle capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di altri soggetti a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve comprovare in sede di gara a questa stazione appaltante che disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale.

Il concorrente non può ricorrere all'avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale né per soddisfare i requisiti di ordine speciale di cui al precedente art. 3.1, lettera b)1)3. (iscrizione CCIAA-Albi) e b)1)4. (idoneità tecnico-professionale ex art. 26, comma 1, lettera a) del d.lgs n. 81/2008 e s.m.i) in quanto di contenuto soggettivo.

Il concorrente che intenda avvalersi di altro soggetto per il soddisfacimento dei requisiti oggetto di avvalimento deve allegare, **a pena di esclusione** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii, oltre alla documentazione prevista al successivo art. 5, ivi compresa la dichiarazione di avvalersi dell'operatore economico indicato nella medesima documentazione insieme con i requisiti oggetto di avvalimento:

- a) una dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. n. 445/2000 sottoscritta da parte del soggetto ausiliario attestante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (**Allegati 1 e 1-bis**);
- b) una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, e con la quale attesti di non partecipare alla gara in proprio o come associata o come consorziata o come ausiliaria di altre imprese che partecipano alla gara (**Allegato 1-bis**);
- c) il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. In particolare, **da** tale contratto dovrà emergere l'elencazione, in forma analitica, delle risorse di cui l'impresa concorrente si avvarrà nonché la prova che l'impresa ausiliaria disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali risorse per tutta la durata del periodo contrattuale e che tali risorse saranno effettivamente utilizzate ai fini dell'esecuzione del contratto.
Il contratto mancante della specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, **in quanto nullo, non potrà essere oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.**

Ai sensi dell'art. 89, comma 3, nel caso in cui la C.U.C. verifichi il mancato soddisfacimento dei requisiti da parte dell'ausiliaria, l'operatore economico dovrà procedere alla sua sostituzione.

Qualora l'avvalimento non sia accompagnato da affitto di azienda, il contratto dovrà riportare le modalità con le quali saranno effettuati idonei controlli da parte del soggetto ausiliario affinché la prestazione presenti le caratteristiche di qualità attese.

Ai sensi dell'art. 89, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante verificherà, in corso di esecuzione, l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'ausiliario, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione del contratto.

A pena di esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo devono essere rese dal legale rappresentante del soggetto ausiliario ai sensi degli articoli 46 e 47 della D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Qualora l'Ente concedente riscontri la non veridicità di quanto dichiarato, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. nei confronti dei sottoscrittori, procederà all'esclusione dalla gara del concorrente e all'escussione della garanzia, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del citato D.Lgs. n. 50/16. Il fatto sarà quindi oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalla procedure di gara e dagli affidamenti di subappalti ai sensi dell'art. 80, comma 12, del dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.

E' ammesso l'avvalimento di più soggetti ausiliari. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto come previsto all'art. 89 comma 6.

Non è consentito che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla presente procedura sia l'ausiliario che il soggetto ausiliato. In tali casi tutti i soggetti coinvolti saranno esclusi dalla gara, come previsto dall'art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il concorrente ed il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione del valore del contratto.

Il presente paragrafo trova applicazione anche nell'ipotesi di utilizzo dell'istituto nell'ambito della procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi degli articoli 110 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 186-bis del R.D. n. 267/1942 e ss.mm.ii.

Art. 4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La valutazione verrà effettuata con riferimento all'offerta complessiva proposta per la realizzazione dei servizi oggetto di gara, determinata dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica ed all'offerta economica, utilizzando il metodo aggregativo-compensatore di cui alla seguente formula:

$$C_a = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

C_a = valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W_i = punteggio massimo attribuibile all'elemento di valutazione (i)

$V_{(a)i}$ = coefficiente di valutazione attribuito all'offerta (a) rispetto all'elemento (i)
variabile tra zero e uno

Σ = sommatoria

Il punteggio complessivo pari a 100 punti viene così suddiviso:

A. ELEMENTI DI CARATTERE QUALITATIVO: MAX PUNTI 70

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'offerta tecnica saranno valutati i seguenti aspetti:

A.1 CARATTERISTICHE E QUALITÀ TECNICHE DEL SISTEMA MAX PUNTI 30

Saranno valutate le caratteristiche funzionali e tecniche del parco biciclette, le migliorie dovute alla presenza di optional (seggiolino porta bimbo, cambio meccanico) su un certo numero di bici, le caratteristiche del software del sistema di geolocalizzazione delle biciclette e le modalità di utilizzo e pagamento del servizio da parte del cliente, secondo i seguenti sub-criteri:

A.1.1 Migliorie in relazione alle caratteristiche funzionali e tecniche delle biciclette dovute alla presenza di optional (seggiolino porta bimbo, cambio meccanico) (max. 15 punti);

(Fornire una breve descrizione della proposta, specificando gli optional ed il numero di biciclette sulle quali vengono installati – max. 20 righe formato Arial 10).

A.1.2 Caratteristiche del software del sistema di geolocalizzazione delle biciclette (max 5 punti)

(Fornire una breve relazione illustrativa contenente una descrizione della proposta – max. 20 righe formato arial 10)

A.1.3 Modalità di utilizzo e pagamento del servizio da parte del cliente (max 10 punti)

(Fornire una breve relazione illustrativa contenente una descrizione della proposta – max. 20 righe formato arial 10)

A.2 CARATTERISTICHE E QUALITÀ DELLE SOLUZIONI GESTIONALI E ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO MAX PUNTI 15

Con riferimento al territorio del Comune di Rosignano Marittimo saranno valutate in particolare le migliorie sulle modalità di intervento in merito alla periodicità della ridistribuzione delle biciclette nelle aree preferenziali e al mantenimento in efficienza del sistema inteso come percentuale di biciclette presenti sul territorio rispetto all'intera flotta delle 300 biciclette messe a disposizione, secondo i seguenti sub-criteri:

A.2.1 Modalità di intervento in merito alla periodicità della redistribuzione delle biciclette nelle aree preferenziali (max 5 punti)

(Fornire una breve relazione illustrativa contenente una descrizione della proposta – max. 20 righe formato arial 10).

A.2.2 Mantenimento in efficienza del sistema inteso come percentuale di biciclette presenti sul territorio rispetto all'intera flotta delle 300 biciclette messe a disposizione (max 10 punti)

(Fornire una dichiarazione del legale rappresentante con l'impegno a mantenere in efficienza una determinata percentuale di biciclette, superiore a quella minima prevista nel capitolato).

A.3 CARATTERISTICHE DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA DEL SERVIZIO

MAX 25 PUNTI

Modalità di effettuazione della campagna pubblicitaria di lancio del servizio con particolare riferimento alla tipologia e al numero di utenti raggiunti e agli aspetti innovativi del sistema intesi in termini di strumenti per l'informazione all'utenza
(Fornire una breve relazione illustrativa contenente una descrizione della proposta – max. 50 righe formato arial 10)

Criteri motivazionali

La commissione giudicatrice attribuirà ad ogni sub criterio un coefficiente di valutazione V variabile da 0 a 1.

Il coefficiente attribuito sarà determinato sulla base dei seguenti giudizi:

- 0 = non giudicabile
- 0,2 = sufficiente (minime migliorie rispetto al progetto posto a base di gara)
- 0,4 = più che sufficiente (adeguato a garantire un più che sufficiente miglioramento)
- 0,6 = discreto (soddisfacenti migliorie)
- 0,8 = buono (migliorie di buona qualità)
- 1 = ottimo (migliorie di qualità nettamente elevata)

All'offerta costituita da un progetto privo di migliorie rispetto a quello posto a base di gara o ritenuto dalla Commissione assolutamente non rispondente alle esigenze dell'Amministrazione rappresentate dal progetto posto a base di gara sarà attribuito il giudizio "non giudicabile" ed il coefficiente 0 (zero) in corrispondenza degli elementi oggetto di valutazione. Sarà disposta l'esclusione soltanto quando il giudizio di insufficienza riguardi l'intera offerta tecnica.

Il giudizio sarà attribuito da ciascun commissario sulla base del valore delle caratteristiche del progetto offerto connesse agli aspetti oggetto di valutazione esplicitati negli elementi sopra descritti. Pertanto, per ogni elemento di valutazione sarà attribuito il coefficiente 1 all'offerta che presenti caratteristiche di qualità nettamente elevata; sarà, invece, attribuito il coefficiente 0,8 all'offerta che presenti caratteristiche di buona qualità, il coefficiente 0,6 all'offerta giudicata di

soddisfacente qualità, il coefficiente 0,4 all'offerta di qualità più che sufficiente ed il coefficiente 0,2 all'offerta di minima qualità rispetto al progetto posto a base di gara.

Si specifica, inoltre, che non potranno essere accettate e, quindi saranno trattate come "non giudicabili" con attribuzione di punteggio pari a 0 (zero), varianti alle condizioni obbligatorie come individuate nel progetto posto a base di gara.

Riparametrazione delle valutazioni

Al fine di rendere omogenee le valutazioni relative agli elementi di carattere qualitativo e quelle relative ai parametri di carattere quantitativo (contributo e tariffe), alla migliore valutazione dell'elemento qualitativo sarà attribuito il coefficiente 1 che originerà l'assegnazione del massimo punteggio previsto per l'elemento in questione (elemento A.1 punti 30, elemento A.2 punti 15, elemento A.3 punti 25), alle altre offerte saranno attribuiti coefficienti in misura proporzionale secondo la seguente formula:

$$C_i = V_i/V_{\max}$$

dove:

C_i rappresenta il coefficiente da attribuire all'offerta i-esima

V_i rappresenta la valutazione del parametro qualitativo dell'offerta i-esima

V_{\max} rappresenta la più alta valutazione del parametro qualitativo tra le offerte presentate

B. PARAMETRI DI CARATTERE QUANTITATIVO: MAX PUNTI 30

B.1 RIBASSO PERCENTUALE SUL CONTRIBUTO max punti 15

Sarà valutato il **ribasso percentuale** sul contributo posto a base di gara.

Il punteggio P_i attribuibile a ciascun concorrente sarà calcolato con la seguente formula

$$P_i = (R_i/R_{\max}) \times P_{\max}$$

Dove: R_i è il ribasso percentuale i-esimo sul contributo a base di gara

R_{\max} è il ribasso percentuale massimo offerto

P_{\max} è il punteggio massimo attribuibile pari a 15 punti

B.2 RIBASSO PERCENTUALE SULLE TARIFFE max punti 15

Sarà valutato il **ribasso percentuale unico sulle tariffe** da applicare al cliente per l'utilizzo del servizio, poste a base di gara (ribasso percentuale unico su tutte le tariffe)

Il punteggio P_i attribuibile a ciascun concorrente sarà calcolato con la seguente formula

$$P_i = (R_i/R_{\max}) \times P_{\max}$$

Dove: R_i è il ribasso percentuale i-esimo sulle tariffe da applicare poste a base di gara

R_{\max} è il ribasso percentuale massimo offerto

P_{\max} è il punteggio massimo attribuibile pari a 15 punti

L'offerta dovrà avere validità di 180 giorni dalla data della gara

In tutti i calcoli necessari ai fini dell'attribuzione del punteggio si prenderanno in considerazione fino a due cifre decimali dopo la virgola con arrotondamento.

Si precisa che, ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti al di fuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

Art.5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

5.1 Documentazione da presentare

La documentazione da presentare, come richiesta tramite START, e le offerte economiche, il tutto in formato elettronico secondo le modalità descritte nelle istruzioni presenti sulla piattaforma telematica, devono pervenire entro e non oltre il giorno **13.07.2021 ore 13:00:00**

Il recapito tempestivo delle offerte rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Questa Amministrazione non assume alcuna responsabilità ove, per qualsiasi motivo concernente il funzionamento della procedura, la documentazione non sia presentata sul sistema in tempo utile.

Le modalità ed il termine sopra indicati hanno carattere tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna offerta o documento pervenuti al di fuori della procedura telematica, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5.1.1. punto n. 7, sia entro che oltre il termine sopra indicato, anche se sostitutivi o integrativi di offerta precedente.

5.1.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Quale **documentazione amministrativa**, da produrre nella busta elettronica amministrativa, sono richiesti, **a pena di esclusione dalla gara** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii, i seguenti documenti, in formato elettronico, firmati digitalmente (fatto salvo quanto specificato specificato ai nn. 3, 8 e 14) dal concorrente o da tutti i componenti in caso di raggruppamento non ancora costituito, o dal capogruppo in caso di RTI già costituito, a garanzia della certezza circa la provenienza dell'offerta, a pena di esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii:

1. **domanda di partecipazione**, redatta compilando l'apposito form proposto dal sistema START, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e nella quale, in caso di partecipazione in forma consortile, sia specificata la tipologia di consorzio cui il concorrente stesso appartiene fra quelle indicate all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio o GEIE non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. Si ricorda che nella documentazione d'offerta i costituenti il raggruppamento devono riportare l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nel medesimo documento, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

La domanda di partecipazione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972.

L'assolvimento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 ogni 100 righe, è effettuato secondo quanto disposto dall'articolo 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.ii, che recita: "*L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:*

a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;

b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia dell'entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale."

Il documento a comprova dell'avvenuto versamento dell'imposta dovrà essere caricato a sistema nell'apposito spazio appositamente creato all'interno della documentazione amministrativa.

L'operatore economico che intende utilizzare la modalità del pagamento mediante contrassegno (ex marca da bollo) potrà comprovare l'assolvimento dell'imposta dichiarando il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico acquistato.

Sarà cura dell'operatore conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (articolo 37 del d.P.R. n 642 del 1972).

Nel caso di partecipazione in forma associata l'importo dell'imposta di bollo dovuta deve essere commisurato al numero delle domande di partecipazione.

Il mancato assolvimento dell'imposta non comporterà esclusione né sarà oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, ma seguirà il percorso di regolarizzazione previsto dalla normativa fiscale;

2. **dichiarazioni sostitutive** ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte del legale rappresentante del concorrente da rendersi utilizzando il form presente su START ed i modelli di formulario di DGUE e di ulteriori dichiarazioni allegati al presente disciplinare e resi disponibili sulla stessa piattaforma START (**allegati 1 e 2**) o propri modelli purché aventi il medesimo contenuto degli allegati sopra indicati, **a pena di esclusione**, all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, relative alle seguenti situazioni qualificate come essenziali ai fini del citato art. 83, comma 9:
 - a. **possesso dei requisiti di ordine generale**, di cui all'art. 3, paragrafo 3.1, lettera a) del presente disciplinare di gara, dichiarato come previsto nei modelli allegati (**allegati 1 e 2**). Si ricorda che il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1, deve essere dichiarato, **a pena di esclusione** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art 83 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, anche da tutti i soggetti indicati nel comma 3 del medesimo articolo. Per effetto della modifica dell'art. 80 comma 4 del citato decreto, intervenuta con il DL n. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020, il concorrente dovrà dichiarare anche le violazioni in materia di regolarità fiscale e contributiva non definitivamente accertate.
 - a. **possesso dei requisiti di ordine speciale**, di cui all'art. 3, paragrafo 3.1, lettera b) del presente disciplinare di gara (**allegati 1 e 2**);
 - b. *(per le sole imprese che si trovano in una delle situazioni di cui all'art. 110 commi 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii):* **possesso del provvedimento di ammissione al concordato e dell'autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale** e relativi estremi oppure **dichiarazione di aver depositato domanda di concordato** ai sensi dell'art. 161, comma 6, del R.D. n. 267/1942 e ss.mm.ii. e di essere in attesa del deposito del decreto di ammissione nonché possesso del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale e relativi estremi (**Allegati 1 e 2**), cui dovrà essere **allegata la documentazione richiesta dal precedente paragrafo 4.3 per l'avvalimento**, qualora necessario.

Si evidenzia che il mancato possesso dei requisiti alla data di scadenza del bando rende l'offerta irricevibile; pertanto, non potrà applicarsi il procedimento di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

NB: Si richiama l'attenzione sul fatto che è necessario che il concorrente indichi l'indirizzo p.e.c. ai fini delle comunicazioni di cui agli artt. 29 e 76 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Allo scopo è necessario compilare la corrispondente

dichiarazione presente nel form presente nella piattaforma START. La dichiarazione di cui al presente capoverso non è richiesta a pena di esclusione, ma sarà oggetto di regolarizzazione qualora i medesimi dati non siano indicati in altra documentazione della stessa offerta.

Si ricorda che nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non costituiti, la domanda e le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti 1 e 2 debbono essere rese e sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o GEIE.

In caso di consorzi di cui alla lettera b) e alla lettera c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale devono essere rese e sottoscritte anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre.

In caso di consorzi di cui alla lettera c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di qualificazione utilizzati dal consorzio devono essere rese e sottoscritte dai consorziati indicati per l'esecuzione del contratto, per i quali il consorzio stesso concorre.

Le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti generali devono essere rimesse da tutti gli eventuali ulteriori soggetti cui sono conferiti poteri di legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, poteri di direzione e di vigilanza, direttori tecnici, soci di maggioranza in società di capitale con numero di soci pari o inferiore a quattro e cessati dalla carica, secondo quanto riportato nel formulario allegato 1. Si specifica che in caso di società diverse da s.n.c. e s.a.s. costituite da 2 soci in possesso del 50% ciascuno delle quote, le dichiarazioni debbono essere prodotte da entrambi i soci.

Qualora sia impossibile ottenere la dichiarazione da parte di tali soggetti, il Legale Rappresentante può rimettere, con propria dichiarazione, la conoscenza o meno dei fatti oggetto di obbligo dichiarativo. Tale dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 è ammessa solo nel caso in cui tali fatti siano di piena e diretta conoscenza del sottoscrittore. **In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, si considerano cessati dalla carica anche i soggetti cui sono stati conferiti poteri di legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza, direttori tecnici e amministratori che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nel'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.**

3. *(nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario già costituito):*

originale o copia autenticata della procura relativa al mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio;

4. *(Nel caso di consorzi tra società cooperative di cui alla L. 422/1909 e al D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985, nonché nel caso di consorzi stabili)*

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti generali di cui al precedente punto 2. (Allegati 1 e 2bis), che deve essere

rimessa anche da tutte le imprese consorziate indicate dal consorzio quali imprese per le quali il medesimo consorzio concorre;

5. ***(Nel caso di consorzi stabili che utilizzano i requisiti di capacità delle imprese consorziate indicate quali esecutrici del contratto)***

dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa consorziata indicata dal consorzio per l'esecuzione del contratto, attestante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente punto 2., utilizzati dal consorzio per la partecipazione alla presente gara (**allegato 1**)

6. ***(Nel caso di consorzi stabili che si avvalgono dei requisiti di capacità di imprese consorziate non indicate quali esecutrici del contratto)***

documentazione elencata al paragrafo 5.3 del presente disciplinare per i casi di avvalimento dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, con l'unica eccezione del contratto di avvalimento che potrà essere sostituito dal contratto costitutivo del consorzio stabile;

7. **Garanzia di € 15.612,00 (euro quindicimilaseicentododici/00) pari al 2% del valore della concessione indicato all'art. 2 punto 2.2 del presente disciplinare, mediante cauzione o fideiussione. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di Rosignano Marittimo. La fideiussione è rilasciata secondo la disciplina di cui al D.Mi.S.E. 19 gennaio 2018, n. 31 e può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto all'art. 161 del Dlgs 24/02/1998 n. 58, in originale, predisposta sulla base dello schema tipo approvato con D.Mi.S.E. 19 gennaio 2018, n. 31 e **firmata digitalmente dal garante e dal concorrente**. Nell'ipotesi in cui si utilizzi uno schema tipo non aggiornato al decreto ministeriale n. 31/2018, la garanzia dovrà contenere tutte le condizioni previste all'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.**

<p><u>Qualora non sia disponibile l'originale della fideiussione in formato elettronico e firmato digitalmente dal fideiussore e dal concorrente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea riportante entrambe le firme autografe. In questo caso, il concorrente dovrà provvedere anche all'inoltro separato dell'originale analogico (documento cartaceo), nel rispetto dell'art. 52, comma 1, lettera d), in tempo utile per essere acquisito durante la prima seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa; il mancato ricevimento nel termine previsto sarà oggetto di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.</u></p>

In caso di cauzione costituita da assegno circolare, bonifico o da deposito a titolo di pegno, il concorrente è tenuto a caricare sulla piattaforma START la copia scansionata e ad inoltrare il documento originale, nel rispetto dell'art. 52, comma 1, lettera d), al Comune di Rosignano Marittimo – via dei Lavoratori n.

21 57016 Rosignano Marittimo – in tempo utile per essere acquisito durante la prima seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa. Il mancato ricevimento del documento originale nel termine previsto sarà oggetto di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La garanzia deve essere emessa **a favore della stazione appaltante Comune di Rosignano Marittimo** e prevedere l'**impegno**, anche se di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, **garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto** di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 in favore della stazione appaltante (Comune di Rosignano Marittimo), valida fino alla fine del contratto.

In caso di cauzione costituita da **assegno circolare, bonifico** o da **deposito** a titolo di pegno, l'impegno del garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii deve essere allegato all'assegno, alla ricevuta del bonifico o al documento di deposito e caricato sulla piattaforma START. Qualora detto impegno non sia firmato digitalmente dal garante, occorre caricare sulla piattaforma la copia scansionata ed inoltrare il documento originale cartaceo con firma autografa del garante, nel rispetto dell'art. 52, comma 1, lettera d), al Comune di Rosignano Marittimo – via dei Lavoratori n. 21 57016 Rosignano Marittimo – in tempo utile per essere acquisito durante la prima seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa. Il mancato ricevimento del documento originale nel termine previsto sarà oggetto di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

<p>Le disposizioni relative all'impegno a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto non si applicano alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.</p>

La fideiussione dovrà avere **validità per almeno centottanta giorni** dalla data di presentazione dell'offerta, dovrà contenere espressamente **la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale**, la **rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile**, nonché l'operatività entro **15 giorni** a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancanza di anche uno soltanto degli elementi sopra elencati, costituenti contenuto necessario della garanzia, costituisce **causa di esclusione**, all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

È consentita la produzione di garanzie rilasciate congiuntamente da più garanti secondo la disciplina di cui all'art. 1 del D.Mi.S.E. 19 gennaio 2018, n. 31.

In caso di riunione dei concorrenti, la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, e con responsabilità "pro-quota" nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale.

La garanzia può essere presentata e firmata dal solo mandatario purché, **a pena di esclusione** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nella stessa siano chiaramente indicati tutti i soggetti dei quali viene garantito l'eventuale inadempimento.

Si applicano le disposizioni sulla riduzione della garanzia provvisoria previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii e s.m.i come di seguito specificato:

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente

Come previsto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora A.N.AC.) con determinazione n. 44 del 27/9/2000 in caso di raggruppamento temporaneo di imprese orizzontale o consorzio ordinario, per usufruire della facoltà di riduzione della cauzione provvisoria le certificazioni

devono essere possedute da tutte le imprese del raggruppamento o consorzio ordinario. Per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e s.m.i., fa fede la certificazione del Consorzio.

La garanzia sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

8. **Stampa della ricevuta** del pagamento del versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'importo di € 80,00 (ottanta/00).

Si informa che l'Autorità ha aderito al sistema pagopa, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) ed ha dismesso, dal 16 dicembre 2019, le funzionalità di pagamento del vecchio Servizio Riscossione Contributi, disponibile per gli operatori economici, a favore del nuovo servizio "Gestione Contributi Gara" (GCG), già attivo dall'11 novembre 2019. Pertanto, a decorrere dal **16 dicembre 2019**, il servizio GCG è l'unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alla procedura di gara.

Il nuovo servizio GCG è disponibile sul portale ANAC (www.anticorruzione.it) al seguente link: Gestione Contributi Gara ove sono riportate le istruzioni per l'effettuazione del pagamento. Si invita, pertanto, alla consultazione del portale indicato. **Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i Prestatori dei Servizi di Pagamento abilitati a PagoPA** (sportelli ATM, applicazioni di home banking – servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio – tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc) **senza l'avviso di pagamento generato dal servizio Gestione Contributo Gara di ANAC ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'operatore economico.**

Nel caso di partecipazione di R.T.I. il versamento dovrà essere effettuato dall'impresa designata o che verrà designata quale capogruppo mandataria.

9. **dichiarazione** di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante consultabile tra gli atti di gara e formale **impegno**, in caso di aggiudicazione e con riferimento alla prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare i medesimi obblighi di condotta ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta (**allegato 2**);
10. **dichiarazione di impegno** al rispetto delle norme di cui al codice etico delle imprese concorrenti ed aggiudicatarie di contratti pubblici del Comune di Rosignano Marittimo, approvato con deliberazione C.C. n. 59 del 9.4.2014, allegato alla documentazione di gara e che, in copia sarà consegnato alla sottoscrizione del contratto (**allegato 2**);
11. **Dichiarazione** circa le eventuali parti del contratto di concessione che il concorrente intende subappaltare a terzi, nel rispetto dell'art. 174 del d.lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii (si veda, in proposito, il successivo articolo 6). Le prestazioni devono essere indicate in modo dettagliato: eventuali dichiarazioni formulate genericamente saranno considerate come non apposte.

La presente dichiarazione (**allegato 1**) non è richiesta a pena di esclusione; si richiama, tuttavia, l'attenzione sul fatto che non potrà essere autorizzato alcun subappalto per quelle parti per le quali non sia stata indicata, dal concorrente, all'atto dell'offerta, la volontà di subappaltare o qualora sia stata formulata indicazione generica ai sensi del precedente capoverso;

12. formale **impegno** alla piena attuazione del piano finanziario presentato nell'ambito dell'offerta economica e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti (**Allegato 2**);
13. **dichiarazione** con la quale l'operatore economico accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario (**Allegato 2**);
14. *stampa del "PASSOE" rilasciato dal sistema AVCPASS all'operatore economico partecipante alla presente procedura e all'eventuale impresa ausiliaria, registratisi al servizio accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il presente documento non è richiesto a pena di esclusione, tuttavia la mancata presentazione originerà la richiesta di registrazione obbligatoria al sistema. La mancata registrazione nel termine assegnato comporterà l'esclusione dalla gara del concorrente non registrato qualora sia impossibile procedere alla verifica dei requisiti ex art. 86 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii da parte della C.U.C.*
15. *dichiarazione con la quale autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e potrà essere resa mediante compilazione e sottoscrizione del modello Allegato 3 presente tra la documentazione di gara.*

L'Amministrazione, valutata positivamente la dichiarazione, consentirà l'accesso, ai concorrenti che lo richiedano, alle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 53, comma 5 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. In mancanza della dichiarazione di cui sopra, o nel caso di valutazione negativa della medesima da parte dell'Amministrazione, l'accesso a tali informazioni sarà sempre consentito.

In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c), nelle modalità e nei limiti di cui all'art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, come previsto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.

Si precisa che, in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di aggiudicazione, le previsioni di cui al presente punto costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006

5.1.2 Conseguenze in caso di elementi e/o dichiarazioni mancanti, incomplete o irregolari.

Le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui al precedente art. 5.1.1 devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati e presenti sulla piattaforma START. Qualora non siano utilizzati tali modelli, la documentazione presentata dovrà contenere, in conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma 8, del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, tutte le dichiarazioni richieste in quanto qualificate come **essenziali** a sensi del comma 9 del citato art. 83, perché relative al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione.

La sottoscrizione digitale di tutte le dichiarazioni semplici e sostitutive richieste dal presente bando (anche da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di professionisti o consorzio ordinario) è adempimento **essenziale** ai fini dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in quanto imposto dal DPR 445/2000 e previsto a garanzia della certezza in ordine alla provenienza dell'offerta.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, ai sensi dell'art 48 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, tutte le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara, **in quanto essenziali** nel rispetto del d.P.R. n. 445/2000, debbono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente.

È fatta salva la possibilità che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, sprovvisti di firma digitale, effettuino le dichiarazioni sostitutive di loro competenza (art. 80, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii) sottoscrivendole con firma autografa. Tali dichiarazioni, firmate dai rispettivi dichiaranti e complete del documento di identità dei sottoscrittori, dovranno essere acquisite in modalità elettronica ed il relativo documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal concorrente.

Fatto salvo quanto diversamente specificato nel precedente art. 5.1. le dichiarazioni e le documentazioni ivi previste sono richieste **a pena di esclusione dalla gara**, all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in quanto attengono a prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, e devono contenere quanto previsto nei relativi punti.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'eventuale mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni di cui al punto 5.1.1 anche da parte di soggetti terzi, indicate come essenziali e previste nei vari punti a pena di esclusione, fatta eccezione per quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, sono soggette a procedimento di regolarizzazione. Il concorrente sarà invitato a rendere, integrare o regolarizzare quanto necessario nel termine perentorio assegnato, non superiore

a 10 giorni. La mancata regolarizzazione entro il termine stabilito per insufficienza o assenza di risposta comporterà l'esclusione dalla procedura. La procedura di regolarizzazione di cui all'art. 83 citato non potrà, in nessun caso, riguardare requisiti non posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

5.1.3 DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA

Quale documentazione concernente l'**offerta tecnica**, nella busta elettronica ad essa relativa deve essere contenuta, **a pena di immediata esclusione dalla gara per irricevibilità dell'offerta ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii**, fatto salvo quanto diversamente specificato nei successivi punti, la seguente documentazione, in formato elettronico, firmata digitalmente, **a pena di immediata esclusione**, dal concorrente o da tutti i componenti in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, o dal capogruppo in caso di RTI già costituito, a garanzia della certezza circa la provenienza dell'offerta:

1. con riferimento al criterio di valutazione A.1, sub-criterio A.1.1: **descrizione** della proposta, specificando gli optional ed il numero di biciclette sulle quali vengono installati – max. 20 righe formato Arial 10;
2. con riferimento al criterio di valutazione A.1 sub-criterio A.1.2: **relazione illustrativa** contenente una descrizione della proposta – max. 20 righe formato arial 10;
3. con riferimento al criterio di valutazione A.1, sub-criterio A.1.3, **relazione illustrativa** contenente una descrizione della proposta – max. 20 righe formato arial 10;
4. con riferimento al criterio di valutazione A.2, sub-criterio A.2.1. **relazione illustrativa** contenente una descrizione della proposta – max. 20 righe formato arial 10;
5. con riferimento al criterio di valutazione A.2, sub-criterio A.2.2: **dichiarazione** di impegno a mantenere in efficienza una determinata percentuale di biciclette, superiore a quella minima prevista nel capitolato. L'assenza della dichiarazione non comporterà esclusione dalla gara, ma sarà interpretata come mancata offerta sul punto, con conseguente attribuzione di 0 punti per il sub-criterio di riferimento;
6. con riferimento al criterio di valutazione A.3,: **relazione illustrativa** contenente una descrizione della proposta – max. 50 righe formato arial 10.

Il numero delle righe descrittive costituisce una mera linea guida al fine di agevolare i lavori della commissione nella valutazione dei singoli criteri e sub criteri; il mancato rispetto non costituisce motivo di esclusione: la commissione si riserva la facoltà, in sede di gara, di decidere se valutare o meno eventuali righe eccedenti nel rispetto del principio del buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.

Gli elaborati richiesti devono essere sufficientemente dettagliati e completi, non limitarsi ad intenzioni non ben definite, né devono contenere ripetizioni o informazioni generiche.

I contenuti dell'offerta tecnica sono contrattualmente impegnativi e vincolanti per il concorrente nell'eventualità di aggiudicazione a suo favore. Le migliorie devono essere comprese nell'offerta economica proposta, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione comunale.

L'offerta tecnica non deve presentare elementi tali da fornire indicazioni circa l'offerta economica proposta dal medesimo concorrente.

La proposta dovrà comunque contenere tutte le informazioni necessarie e/o utili ai fini della valutazione tecnico/qualitativa e della conseguente assegnazione dei punteggi.

ATTENZIONE: nella busta elettronica relativa all'Offerta tecnica non deve essere inserita l'indicazione né dei ribassi percentuali offerti né di qualunque altro elemento di natura economica facente parte del piano economico finanziario e ciò né in forma diretta né in modo da renderne possibile la deduzione da parte della Commissione giudicatrice: l'eventuale inserimento comporterà l'immediata esclusione del concorrente dalla gara per irricevibilità dell'offerta.

Ai sensi 83, comma 9 del Dlgs 50/16 e ss.mm.ii. qualunque irregolarità essenziale riferita all'offerta tecnica non può essere sanata e comporta quindi l'**immediata esclusione dalla procedura di gara.**

5.1.4 DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Quale documentazione relativa all'**Offerta economica**, da produrre unicamente nella busta elettronica dell'offerta economica, è richiesta la seguente documentazione, **a pena di immediata esclusione ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.**, firmata digitalmente **a pena di immediata esclusione ai sensi del citato articolo 83, comma 9**, dal concorrente o da tutti i componenti in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, o dal capogruppo in caso di RTI già costituito, a garanzia della certezza circa la provenienza dell'offerta:

1. indicazione, in cifre, del **ribasso percentuale offerto sul contributo a base di gara**. Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di due decimali e dovrà essere indicato compilando l'apposito form della procedura START
2. indicazione, in cifre e in lettere, del **ribasso percentuale unico sulle tariffe** da applicare al cliente per l'utilizzo del servizio, poste a base di gara, La percentuale di ribasso potrà essere espressa con un massimo di due decimali e dovrà essere indicata compilando il modello di cui all'allegato "C" offerta economica;

3. indicazione, in cifre e in lettere, dell'importo annuo relativo agli **oneri per la sicurezza da rischio specifico (o aziendali)**, non derivanti da rischi da interferenza, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Si specifica che gli oneri di cui al presente punto sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e imputati allo specifico contratto (costi *ex lege* sostenuti dall'impresa per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità del contratto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, DPI individuali, redazione ed elaborazione DVR, etc., e comunque diversi da quelli da interferenze). L'importo dovrà essere indicato compilando il modello di cui all'allegato C "offerta economica";
4. indicazione, in cifre e in lettere, dell'importo annuo relativo ai **costi del personale**, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. L'importo dovrà essere indicato compilando il modello di cui all'allegato C "offerta economica". Si specifica che i costi orari sono determinati nelle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali consultabili sul sito dello stesso Ministero;
5. **piano economico-finanziario (PEF)**, redatto con le voci di entrata e di uscita riferite ad ogni anno di durata della concessione, dal quale risulti l'equilibrio tra tutti i costi ed i ricavi inerenti la gestione del servizio, ivi comprese le spese per gli investimenti previsti. Con riferimento al contributo pubblico, il PEF dovrà riportare il valore risultante dall'applicazione della percentuale di ribasso offerta. In caso di discordanza, prevarrà il valore risultante dall'offerta economica.

Ai sensi 83, comma 9, del dlgs 50/2016 e ss.mm.ii qualunque irregolarità essenziale riferita all'offerta economica non può essere sanata e comporta quindi l'**immediata esclusione dalla procedura di gara.**

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti da 1. a 4. devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente, **a pena di immediata esclusione** dalla procedura in quanto irregolarità **essenziale non sanabile ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.**

Nel caso in cui le dichiarazioni di cui ai precedenti punti da 1. a 5. siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, deve essere allegata la relativa procura.

Non saranno ammesse offerte in diminuzione, né quelle condizionate o espresse in modo indeterminato.

L'offerta economica è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972.

L'assolvimento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 ogni 100 righe, è effettuato secondo quanto disposto dall'articolo 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.ii, che recita: "*L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:*

a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;

b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia dell'entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale."

Il documento a comprova dell'avvenuto versamento dell'imposta dovrà essere caricato a sistema nell'apposito spazio appositamente creato all'interno della busta elettronica contenente l'offerta economica.

L'operatore economico che intende utilizzare la modalità del pagamento mediante contrassegno (ex marca da bollo) potrà comprovare l'assolvimento dell'imposta dichiarando il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico acquistato.

Sarà cura dell'operatore conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (articolo 37 del d.P.R. n 642 del 1972).

Il mancato assolvimento dell'imposta non comporterà esclusione, ma seguirà il percorso di regolarizzazione previsto dalla normativa fiscale

N.B. A pena di esclusione dalla gara all'esito negativo del procedimento di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. laddove ammissibile, tutta la documentazione presentata per partecipare dovrà essere redatta in lingua italiana, così come in lingua italiana dovrà essere presentata, in caso di aggiudicazione e/o di controllo ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e s.m.i., la documentazione richiesta dalla stazione appaltante a comprova del possesso dei requisiti dichiarati. In caso di soggetto estero in possesso di certificazioni redatte in lingua diversa, dovrà essere prodotta apposita traduzione autenticata in lingua italiana.

Art. 6 SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le parti del contratto che intende subappaltare a terzi, come specificato al numero 11 dell'articolo 5.1.1.

L'aggiudicatario, avvalendosi del subappalto, dovrà rispettare tutti i limiti e le condizioni previste dall'art. 174 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla vigente normativa.

La stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore nei casi indicati all'art. 174, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per ciò che riguarda le modalità di effettuazione dei pagamenti, le conseguenze in caso di irregolarità contributive e/o assicurative di uno o più subappaltatori risultanti dal D.U.R.C., e quelle in caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente del/i subappaltatore/i e/o del/i sub-contraente/i, si applica quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e nel contratto.

Resta ferma la responsabilità del concessionario in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi contributivi e contributivi ai sensi dell'art.174, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesta in relazione alla prestazione assunta, ai sensi della normativa vigente, nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Nei confronti dell'affidatario del subappalto non dovrà sussistere alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Il subappaltatore è, altresì, soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art. 16 della Legge Regione Toscana n. 38/07 e s.m.i.

In materia di sicurezza trova, altresì, applicazione l'art. 105, comma 17, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, come richiamato dall'art. 174, comma 8, del medesimo decreto.

Art. 8 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Il seggio di gara, **alle ore 9.00 del giorno 15.07.2021**, giorno fissato per l'apertura delle offerte, procede, con il coinvolgimento del R.U.P. qualora non componente del seggio, a:

- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione e a proporre l'esclusione del concorrente in caso di carenze che rendano l'offerta irricevibile;
- b) informare gli uffici della C.U.C. delle eventuali irregolarità riscontrate, ai fini della richiesta di regolarizzazione, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo a proporre l'esclusione dalla gara sia del consorziato sia del consorzio;
- d) verificare che i concorrenti non abbiano partecipato alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero non abbiano partecipato alla gara in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario proponendo l'esclusione in caso di esito positivo sia del raggruppamento/consorzio sia del singolo concorrente.

Attesa la previsione di misure finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19 e considerata la gestione telematica della procedura, che garantisce il rispetto del

principio di trasparenza senza necessità di sedute pubbliche, l'apertura delle buste elettroniche sarà condotta dal seggio di gara in assenza di pubblico e in modalità a distanza o, comunque, tale da garantire la distanza interpersonale, tra i componenti, superiore a un metro, con utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Il resoconto delle operazioni svolte sarà comunicato ai concorrenti e reso pubblico sul portale START al termine di ogni seduta di gara.

Qualora sia necessario avviare il sub-procedimento di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il presidente del seggio di gara procederà a sospendere la seduta rinviando alla successiva seduta, la cui data sarà comunicata a tutti i concorrenti tramite la piattaforma START e/o p.e.c., l'acquisizione di quanto prodotto dal/i concorrente/i le cui dichiarazioni siano state omesse o siano risultate incomplete o, ancora, irregolari ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il seggio di gara, nella stessa seduta oppure il giorno fissato per la eventuale seconda seduta, comunicato ai concorrenti tramite la piattaforma START e/o p.e.c., procede, con il coinvolgimento del R.U.P. qualora non componente:

- e) a proporre l'esclusione dei concorrenti che non abbiano regolarizzato gli elementi o le dichiarazioni omesse, incomplete o irregolari;
- f) a proporre l'ammissione dei concorrenti la cui documentazione amministrativa sia risultata completa e regolare, anche a seguito del procedimento di soccorso istruttorio.

Gli uffici della C.U.C. provvederanno ad adottare il provvedimento di ammissione e di eventuale esclusione dei concorrenti, alla sua pubblicazione, come previsto all'art. 29, comma 1 primo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul profilo di committente della C.U.C. (sito internet della C.U.C. www.comune.rosignano.livorno.it, sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di gare e contratti", al link dedicato alle pubblicazioni *de quibus*), e alla sua comunicazione ai concorrenti, con le modalità e nei termini previsti all'art. 76, comma 2-bis, del medesimo decreto.

La commissione di gara sarà composta da tre membri, nominati dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, dal dirigente della stazione appaltante nel rispetto dell'art. 216, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, nell'attesa dell'operatività dell'Albo di commissari gestito da A.N.AC., e di quanto disciplinato con deliberazione G.C. n. 254 del 22.8.2019. I commissari saranno scelti tra gli esperti nel settore, dipendenti di uno o più dei Comuni associati C.U.C. o di altra stazione appaltante; il presidente sarà nominato nel rispetto dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. La durata dei lavori della commissione sarà commisurata al numero delle offerte ammesse.

In seduta pubblica, la commissione di gara procederà:

- g) all'apertura delle buste elettroniche contenenti l'"**offerta tecnica**" dei concorrenti non esclusi dalla procedura, al solo scopo di verificare la correttezza e completezza della documentazione richiesta dal presente disciplinare;

- h) a proporre alla stazione appaltante l'esclusione dei concorrenti che abbiano presentato un'offerta tecnica irricevibile ai sensi del precedente art. 5, paragrafo 5.1.3;
- i) alla comunicazione di quanto avvenuto all'ufficio C.U.C. ai fini degli adempimenti conseguenti.

La commissione di gara procederà poi, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche secondo gli elementi di valutazione ed i criteri motivazionali di cui al presente disciplinare di gara, utilizzando il metodo aggregativo-compensatore di cui al precedente art. 4.

Effettuate le valutazioni di tutte le offerte tecniche e attribuiti i punteggi complessivi relativi agli elementi di cui al precedente articolo 4, in altra seduta, sempre da svolgersi in assenza di pubblico e con adozione delle misure anti-contagio sopra descritte, la commissione procederà alla lettura dei punteggi come sopra individuati, alla loro registrazione sul portale ed all'apertura delle buste elettroniche contenenti l'**offerta economica**".

Dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, la commissione verificherà se sussistano offerte imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi e procederà a proporre alla stazione appaltante le relative esclusioni qualora tale verifica abbia esito positivo.

In caso di mancata sottoscrizione, in forma digitale, dell'offerta economica o di altra sua irregolarità essenziale, la commissione procederà all'immediata esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Fatte salve la verifica e le eventuali esclusioni relative alle imprese in situazione di controllo, alle offerte saranno attribuiti i punteggi relativi al criterio b.1 (ribasso percentuale sul corrispettivo) e b.2 (ribasso percentuale sulle tariffe), anch'essi indicati all'art. 4 del presente disciplinare. Sarà, quindi, assegnato il punteggio complessivo ad ogni offerta e formata la graduatoria degli offerenti, con eventuale riserva di verifica di congruità delle offerte risultate anomale ai sensi dell'art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. Il calcolo della soglia di anomalia verrà effettuato sui punteggi attribuiti prima della loro riparametrazione ai sensi del precedente art. 4, in considerazione del fatto che i punteggi non ancora riparametrati rappresentano l'effettivo valore qualitativo attribuito dalla commissione alle offerte giudicate.

Ai sensi del comma 6 del medesimo art. 97, la stazione appaltante si riserva di valutare la congruità anche nei confronti delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anomale, e sarà valutata dal R.U.P., a questo fine, anche la sostenibilità del piano economico finanziario presentato nell'offerta economica. Nell'ambito di tale verifica, quindi, il R.U.P. potrà richiedere adeguate giustificazioni di sostenibilità.

Terminata l'eventuale verifica delle offerte risultate anomale, di competenza del R.U.P. con l'eventuale ausilio della commissione giudicatrice, lo stesso R.U.P. comunicherà l'eventuale anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di

verifica, saranno risultate non congrue, ne proporrà l'esclusione e individuerà la migliore offerta congrua, formulando alla stazione appaltante la relativa proposta di aggiudicazione ai fini della successiva approvazione.

Ai sensi dell'art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, qualora intervenga una variazione, anche in conseguenza di pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, essa non avrà effetti né ai fini del calcolo di medie nella procedura né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

L'ufficio C.U.C. avvierà le verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dal miglior offerente e procederà all'acquisizione, tra le altre, della certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del medesimo ai sensi dell'art. 86 comma 2 lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. L'esito sarà tempestivamente comunicato alla stazione appaltante ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione.

Qualora le verifiche di cui trattasi non abbiano dato esito positivo la stazione appaltante procederà all'esclusione dalla procedura dell'aggiudicatario per il quale non risulti confermato il possesso dei requisiti dichiarati, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, se del caso, all'applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere; provvederà ad individuare il nuovo aggiudicatario per il quale saranno disposte le verifiche dei requisiti generali e speciali, oppure a dichiarare deserta la gara nell'ipotesi in cui non vi siano offerte valide non anomale. In aggiunta alle sanzioni sopra descritte, la stazione appaltante procederà, inoltre, nei confronti dell'aggiudicatario, ad incamerare la garanzia presentata a corredo dell'offerta. In caso di esecuzione anticipata, la stazione appaltante disporrà il mero rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni espletate fino all'annullamento dell'aggiudicazione.

Riguardo al requisito di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, qualora dalla verifica condotta emergano illeciti professionali a carico dell'aggiudicatario, il R.U.P. procederà a valutare tali risultanze ai fini dell'eventuale esclusione dalla procedura e degli adempimenti conseguenti, garantendo il contraddittorio con l'operatore economico.

Il RUP, prima dell'aggiudicazione, procederà a verificare se, relativamente ai costi della manodopera, il miglior offerente ha rispettato quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Tale verifica sarà condotta anche qualora la migliore offerta non sia risultata anomala.

Allo scopo, all'aggiudicatario sarà richiesta la compilazione di apposita tabella, che sarà allegata alla stessa richiesta, nella modalità come di seguito esemplificata (i dati qui riportati sono di fantasia, a scopo meramente esemplificativo):

descrizione delle prestazioni	quantità prevista	inquadramento contrattuale personale impiegato (colonna B)	numero unità di personale e per inquadramento contrattuale (n) (colonna C)	tempo lavoro per unità di personale e (col. B) (h/u.m.) (colonna D)	costo orario manodopera applicato dall'O.E. alla singola unità di personale per inquadramento contrattuale (€/h) (colonna E)	costo manodopera per singolo inquadramento contrattuale (AxCxDxE) (€) (colonna F)	costo totale manodopera per singola prestazione (somma voci colonna F) (€)
.....	x	operatore generico	y	w	€ z	€ (x*y*w*z)	€
.....	a	Operatore specializzato	b	c	€ d	€ (a*b*c*d)	€
						TOTALE*	€

* il totale del costo manodopera di cui all'ultima colonna deve risultare uguale all'importo dichiarato dall'O.E. nell'offerta economica

L'aggiudicazione, ancorché non efficace nell'attesa della conclusione del procedimento di verifica dei requisiti posseduti dall'aggiudicatario, sarà comunicata, a cura della stazione appaltante, nei tempi e nelle forme di cui all'art. 76 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii e l'esito della gara sarà pubblicato sul sito internet della stessa, oltre che nelle forme obbligatorie per legge.

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 71 del Dpr 445/2000, successivamente alle operazioni di gara, potrà effettuare sui concorrenti ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni contenute nella documentazione amministrativa.

La stipulazione del contratto, comunque subordinata all'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ed al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, potrà avvenire a cura della stazione appaltante solo dopo 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 76 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto all'art. 32, comma 10, del medesimo decreto, ed entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione, sempre che non sia stato proposto ricorso per l'annullamento della stessa con contestuale istanza cautelare: in tale ultimo caso, il contratto potrà essere stipulato solo decorsi 20 giorni dalla notificazione dell'istanza cautelare oppure sino alla pronuncia sull'istanza cautelare stessa o sul merito, se successiva.

Art. 9 DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente disciplinare costituisce *lex specialis* di gara; le disposizioni in esso contenute hanno prevalenza su ogni eventuale prescrizione difforme contenuta nel capitolato speciale e negli altri atti progettuali e di gara.

Il procedimento si concluderà entro il termine di 180 giorni, fatte salve eventuali interruzioni per le fasi di competenza di altre amministrazioni/enti certificatori.

L'offerta e i documenti allegati dovranno essere redatti in lingua italiana. Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta purché risultata conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativo all'Offerta Tecnica. Qualora anche i punteggi attribuiti all'Offerta Tecnica fossero uguali, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Si richiama l'attenzione sul fatto che i prezzi di riferimento pubblicati dall'A.N.AC. aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli. **In ragione di ciò, l'eventuale pubblicazione di nuovi prezzi di riferimento inferiori a quelli del presente contratto, intervenuta nelle more dello svolgimento della presente procedura, obbligherà la stazione appaltante ad annullare la procedura stessa o l'eventuale aggiudicazione intervenuta.**

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.MIT. 2 dicembre 2016, la spesa sostenuta dalla stazione appaltante Comune di Rosignano Marittimo per la pubblicazione obbligatoria del bando e dell'avviso di avvenuta aggiudicazione dovrà essere rimborsata dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Allo scopo, si informa che l'importo speso per la suddetta pubblicazione è stimato in € 4.000,00, fatta salva diversa quantificazione a consuntivo.

In attuazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei a garantire tale tracciabilità, nel quale dovranno essere riportati i codici CIG assegnati al presente contratto.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, nel quale sarà riportata apposita clausola, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e come individuati analiticamente in apposito articolo del capitolato speciale relativo al presente contratto.

A norma dell'art. 209, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il contratto non conterrà la clausola arbitrale.

Si richiama quanto disposto dall'art. 19 del D.P.R. n. 642/1972 in tema di imposta di bollo.

L'aggiudicatario è altresì obbligato a costituire una "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 103 del d.lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia fideiussoria, sulla base dello schema tipo approvato del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 31/2018, deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni. L'importo deve essere adeguato a quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii.

Fermo restando quanto sopra stabilito, l'Amministrazione procederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. prima dell'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione.

A tal fine, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 81/08, il Comune provvederà a controllare se l'impresa:

- ha nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 17, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/08;
- ha nominato il medico competente di cui all'art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/08;
- ha redatto il documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/08;
- ha effettuato adeguata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08,

visionando tutta la documentazione relativa.

L'eventuale esito negativo di tale verifica sarà comunicato, da parte del Comune, alla competenza Azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

L'aggiudicazione potrà divenire efficace solo dopo la verifica, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, della regolarità contributiva e assicurativa dell'aggiudicatario e dei restanti requisiti dichiarati.

Il Comune stazione appaltante provvederà, inoltre, a segnalare alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate nell'ambito della suddetta verifica.

Si fa notare che l'aggiudicatario dovrà presentare la documentazione richiesta ai fini della stipula contrattuale, entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante nella comunicazione di aggiudicazione.

Il contratto di concessione verrà stipulato, in modalità elettronica, mediante scrittura privata e sarà registrato in caso d'uso.

Tutte le spese contrattuali (diritti di segreteria, bolli sul contratto e sui documenti che fanno parte integrante dello stesso, eventuale imposta di registrazione,...) sono a carico della ditta aggiudicataria.

L'aggiudicatario della concessione dovrà rendersi disponibile, alla data che sarà fissata dalla stazione appaltante, per la stipulazione del contratto; in difetto, si procederà a segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché ad incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione appaltante di richiedere il risarcimento per qualsiasi maggiore spesa o per danni subiti, è in facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare il contratto all'impresa che risulti seconda classificata nella graduatoria delle offerte.

Ai sensi dell'art. 74 comma 1 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. questa stazione appaltante offre per mezzo della piattaforma telematica START <https://start.toscana.it>, un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara a livello nazionale.

Si precisa, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che questa CUC, per tutte le comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto indicata, utilizza i seguenti mezzi: la piattaforma START, p.e.c. e pubblicazioni sul proprio sito internet: www.comune.rosignano.livorno.it alla voce "Amministrazione trasparente/Bandi di gare e contratti/Avvisi e bandi di gara". Pertanto, ogni qual volta in cui nel presente disciplinare si fa riferimento ad eventuali comunicazioni ai partecipanti alla gara le stesse verranno rese con una o più delle modalità sopra palesate.

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è la dirigente del settore Programmazione e sviluppo del territorio del Comune di Rosignano Marittimo, ing. Susanna Berti.

Potranno essere formulati quesiti di ordine generale, redatti in lingua italiana o accompagnati da apposita traduzione in lingua italiana, mediante il canale comunicazioni della piattaforma START, presente all'interno della procedura *de qua*, **entro e non oltre il giorno 7.07.2021**. Le risposte ai suddetti quesiti saranno rese pubbliche, in forma anonima, sulla piattaforma START nella sezione relativa ai "chiarimenti" sopra riportato e tenute costantemente aggiornate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali, si allega apposita informativa sul trattamento dati, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

Al momento della stipula del contratto sarà sottoscritto apposito atto per il trattamento dei dati personali, con il quale l'Aggiudicatario sarà nominato quale Responsabile del trattamento per ciò che attiene ai dati personali oggetto di trattamento nell'esecuzione del contratto medesimo.

Il Dirigente Settore
Risorse e Controllo
dott. Roberto Guazzelli

ALLEGATI:

- Allegato 1 (formulario DGUE)
- Allegato 1-bis (dichiarazione impegno ausiliaria)
- Allegato 2 (ulteriori dichiarazioni)
- Allegato 2-bis (ulteriori dichiarazioni consorziata)
- Allegato 3 (dichiarazione segreti tecnici e commerciali)
- Allegato C (offerta economica)
- codice di comportamento dipendenti pubblici
- codice di comportamento dipendenti Comune di Rosignano Marittimo
- codice etico

- informativa
- contratto per la nomina del Responsabile del trattamento dati